



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Istituzionali

Macerata, **11 FEB. 2013**

Prot. n. 969 Titolo I Classe 3

Alla dott.ssa Anna Simonelli
Responsabile dell'Area risorse
umane

e, p.c. Al dott. Giacomo Funari
Presidente del Consiglio degli
Studenti

Ai Responsabili delle Strutture
dell'Ateneo

Loro rispettivi indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli studi di Macerata - emanazione

Si trasmette il provvedimento rettorale di emanazione del Regolamento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott.ssa Giorgia Canella)



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

DECRETO N. 119 PROT. N. 948

ANNO 2013 TIT. I CL. 3 FASC. / ALL. 1

OGGETTO: Emanazione Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli studi di Macerata

IL RETTORE

Visto l'articolo 11 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che rinvia a specifici regolamenti di Ateneo la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

visto l'articolo 12 comma 2 lettera i) dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012;

considerato che il Consiglio degli studenti, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 dello Statuto, nella seduta del 15 gennaio 2013 ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di regolamento part time, con le precisazioni riportate a verbale;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2013 di approvazione del regolamento in oggetto;

considerato che è necessario procedere all'emanazione del regolamento in questione anche al fine di consentire che la pubblicazione del bando sia regolata in maniera sistematica e accessibile da parte di tutti gli studenti interessati;

DECRETA

Art. 1

di emanare il "Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli studi di Macerata", secondo il testo allegato.

Art. 2

Di prevedere l'entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione e la sua pubblicazione nel sito web dell'Università.

Macerata, **11 FEB. 2013**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
DOTT. GIORGIO PASQUALETTI

Giorgio Pasqualetti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DOTT.SSA GIORGIA CANELLA

Giorgia Canella

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
MAURO GUSTOZZI

Mauro Gustozzi

Il Rettore
Prof. LUIGI LACCHÉ
Luigi Lacché

Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli studi di Macerata

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli studi di Macerata, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse le attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Oggetto

1. Le attività oggetto del presente regolamento si espletano mediante forme di collaborazione globale alle attività istituzionali di tutte le strutture componenti l'articolazione organizzativa interna dell'Università; esse sono svolte sotto la direzione e il coordinamento dei responsabili delle singole strutture.
2. Le prestazioni rese dagli studenti possono consistere anche in attività di sostegno a studenti diversamente abili.

Art. 3

Modalità di finanziamento

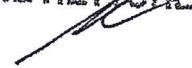
1. Ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera l'ammontare del fondo da destinare alle attività di collaborazione degli studenti sulla base della disponibilità di bilancio; il Direttore generale, a seguito di motivate proposte formulate dai responsabili di struttura, determina il numero degli studenti da assegnare alle attività di collaborazione e le strutture presso cui tali attività saranno svolte.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante lo svolgimento della collaborazione.

Art. 4

Attività e corrispettivo

1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il monte ore della collaborazione, che comunque non può superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno accademico.
2. L'attività prestata dallo studente nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente regolamento prevede la corresponsione di un corrispettivo orario, il cui importo viene determinato dal Consiglio di amministrazione e non può in ogni caso superare il limite massimo di € 3.500,00 annui.
3. Il corrispettivo dovuto allo studente viene liquidato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente da imposta.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

IL RETTORE



Art. 5

Procedure di selezione

1. L'individuazione degli studenti chiamati a svolgere le attività di collaborazione oggetto del presente regolamento avviene mediante specifica procedura selettiva, disciplinata con bando emanato con decreto del Direttore generale e reso pubblico nell'albo on-line dell'Università.
2. Possono partecipare alle procedure di selezione gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo e fino al primo anno fuori corso incluso dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché al primo e fino al primo fuori corso incluso di corsi di laurea magistrale biennale.
3. Gli studenti provenienti da altri atenei potranno partecipare alla selezione a partire dal secondo anno di iscrizione presso l'Università degli studi di Macerata.
4. Per partecipare alla selezione è necessario aver perfezionato la propria iscrizione entro la data di scadenza del bando.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti:
 - a) che abbiano precedentemente conseguito un titolo di grado equivalente a quello rilasciato al termine del corso al quale risultino regolarmente iscritti;
 - b) che risultino iscritti part-time;
 - c) che siano incorsi in provvedimenti disciplinari;
 - d) che risultino essere stati selezionati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione Europea (ERASMUS) nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione;
 - e) che risultino assegnatari di borse di studio conferite dall'ERSU, dall'Università e da enti e istituzioni convenzionate nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione.

Art. 6

Graduatorie

1. A seguito delle procedure di selezione sono predisposte distinte graduatorie ad uso di ciascun dipartimento e dell'amministrazione centrale.
2. Le graduatorie sono redatte tenendo conto del numero di CFU acquisiti dallo studente congiuntamente alla sua media di voto ottenuta nell'anno accademico precedente (1 novembre – 31 ottobre) a quello di partecipazione alla selezione.
3. Nel caso di parità di merito, la precedenza è accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate come risultanti dalle dichiarazioni ISEE/ISEEU da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione. Qualora lo studente non presenti la dichiarazione ISEE/ISEEU e non l'abbia presentata neanche nella fase di domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata in base alle proprie condizioni economiche, lo stesso è inserito nella fascia ISEE massima stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Regole di utilizzo delle graduatorie

1. Per garantire il funzionamento dei servizi presso le sedi delle strutture didattico-scientifiche si attinge alla graduatoria di pertinenza sino ad esaurimento dei posti disponibili assegnati.
2. Per lo svolgimento di attività di servizi presso le strutture generali dell'Ateneo si attinge dalla graduatoria unica di Ateneo, con esclusione degli studenti già chiamati dalle diverse strutture didattico-scientifiche e sino ad esaurimento dei posti assegnati alle diverse strutture.
3. In caso di esaurimento delle diverse graduatorie delle strutture didattico-scientifiche è possibile attingere alla graduatoria generale di Ateneo. Nel caso di esaurimento anche della graduatoria generale di Ateneo, e perdurando la necessità di avviare attività di collaborazione part-time in

una qualsiasi struttura dell'Ateneo, la priorità è assicurata a coloro che, per qualunque motivo, non abbiano dato inizio alla prestazione.

Art. 8

Servizi agli studenti con disabilità

1. La prestazione di attività di sostegno a studenti diversamente abili è prioritariamente svolta dagli studenti che hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione al bando, la loro preferenza per tale servizio, nell'ordine previsto dalla graduatoria generale.
2. Lo studente diversamente abile, a cui sia stato assegnato nell'anno accademico precedente uno studente part-time, può, con istanza formale, richiedere l'assegnazione dello stesso studente anche per l'anno successivo, sempre che lo stesso sia presente nella graduatoria di merito relativa e fermo restando l'ordine generale di attingimento alla medesima.

Art. 9

Servizi diversi dal part-time

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel bando di selezione, tutte le strutture universitarie che necessitino di ulteriori assegnazioni di studenti part-time oltre a quelle garantite dal Direttore generale possono attingere alle graduatorie vigenti, facendo gravare le relative spese su fondi propri.

Art. 10

Chiamate e decadenza

1. Lo studente utilmente collocato nelle graduatorie, che non possa dare inizio all'attività per comprovati motivi di salute, avrà la priorità, nell'eventuale riattingimento dalle graduatorie, rispetto agli studenti collocati nelle stesse in ordine successivo al suo.
2. In ogni caso lo studente ha diritto ad essere chiamato per almeno due volte ed ha la possibilità di rinunciare alla prima delle due chiamate.
3. Lo studente decade dalla posizione acquisita in graduatoria nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'incarico relativo alla seconda chiamata;
 - b) mancato inizio dell'attività part-time non giustificato da comprovati motivi di salute o da altri gravi motivi che impediscano di iniziare l'attività stessa.
4. Non possono essere considerati gravi motivi, ai fini di cui sopra, quelli riconducibili all'attività di studio.

Art. 11

Interruzione del servizio

1. In caso di interruzione dell'attività per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, ferma restando l'attualità dell'esigenza della struttura.
2. L'interruzione dell'attività per un periodo pari a cinque giorni lavorativi, senza alcun giustificato motivo, dà luogo alla decadenza dalla collaborazione. È invece garantita la possibilità per lo studente di assentarsi, previa informazione al responsabile della struttura, per lo svolgimento degli esami di profitto o per la presenza alle riunioni degli organi accademici cui partecipi in qualità di rappresentante degli studenti.

IL DIRETTORE


Art. 12

Responsabilità

1. Lo studente responsabile di fatti o comportamenti, che abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura alla quale risulti assegnato per lo svolgimento dell'attività part-time, non potrà ripresentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo e sarà chiamato a rispondere dei danni materiali eventualmente arrecati all'Ateneo. Resta ferma la possibilità per l'Ateneo di recedere dal rapporto di collaborazione.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura valuta l'attività svolta dallo studente; nel caso di valutazione negativa allo studente è preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo. Lo studente che voglia opporsi al giudizio riferitogli può ricorrere al Direttore generale, con l'assistenza del Presidente del Consiglio degli studenti.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web dell'Università.

IL RETTORE

